

dello specialista, nome del paziente, data della visita, prestazioni fornite (con indicata: posizione tariffaria accompagnata da una breve descrizione, numero di prestazioni per posizione, numero di punti conteggiati per ogni prestazione, importo di ogni prestazione) il totale da pagare. In tal caso, laddove non emerga che la prestazione è stata effettuata in Italia, potrà essere trattata come una prestazione medica effettuata all'estero, quindi beneficiare della detrazione prevista per spese della stessa natura sostenute sul territorio nazionale.

[1189]

IL REDDITO DELL'IMMOBILE LOCATO A PIÙ STUDENTI

■ Ho un appartamento (seconda casa), che affitto con cedolare secca a studenti, con contratti singoli, scadenze annuali e importi diversi l'uno dell'altro. Come li indico nel quadro B, sezione I del modello 730? Devo compilare due righe (B1 e B2) per la stessa rendita catastale, indicando i due diversi importi annuali? O compilare un solo rigo (B1) e inserire il canone globale percepito dai due singoli contratti d'affitto?

G.D. – VARESE

Nella sezione I del quadro B del modello 730 vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va abbarata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (istruzioni per la compilazione del modello 730/2015, pagine 21-25). Nel caso in esame, si ritiene indifferente la compilazione, nella sezione I del quadro B, di uno o più righe. Si evidenzia, peraltro, che nella sezione II del quadro B, nella colonna 1 dei righe da B11 a B13, va indicato il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Le istruzioni precisano che «nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I».

A cura di Giuseppe Merlino

Fisco internazionale

[1190]

TASSAZIONE INTEGRALE PER I DIVIDENDI TARGATI «CH»

■ I dividendi da partecipazione qualificata in una società svizzera sono da considerare imponibili al 49,72%, o ancora

al 100% come anteriormente alla firma del recente accordo Italia-Svizzera? Qual è il trattamento per i dividendi percepiti nel 2014 da indicare in Unico 2015?

M.A. – VARESE

La firma dell'accordo per lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera, avvenuta lo scorso 23 febbraio 2015, esplica effetti per ora limitatamente ai fini della procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) e non anche ai fini della tassazione dei dividendi. A quest'ultimo riguardo, – finché non sarà formalmente modificata la relativa "black list" del 21 novembre 2001 – le società svizzere non soggette alle imposte comunali e municipali continueranno ad essere considerate residenti a fiscalità privilegiata e, dunque, i relativi dividendi continueranno ad essere assoggettati a tassazione integralmente.

[1191]

GLI UTILI DISTRIBUITI DALLA SOCIETÀ RUMENA

■ Un soggetto italiano, residente in Italia, vuole costituire una società di capitali (Srl a socio unico) in Romania. Come sono tassati gli utili in Romania e come è tassato il socio unico?

N.Z. – BOLOGNA

Gli utili distribuiti da una società estera, percepiti da un socio fiscalmente residente in Italia, sono tassabili in entrambi gli Stati. In particolare, in Romania, gli utili sono assoggettati a ritenuta, in capo al socio non residente, in misura pari al 16%, riducibile al 10% ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati. In Italia, gli stessi utili saranno tassabili concorrendo al reddito complessivo Irpef del socio, in misura pari al 49,72% del loro ammontare (sul presupposto che si tratti di una partecipazione qualificata), fatto salvo il diritto al credito per le imposte già prelevate in Romania. Al riguardo, il credito spetterà entro il limite massimo previsto dalla Convenzione, e limitatamente alla quota secondo cui il reddito concorre a tassazione in Italia (49,72%).

[1192]

LA DONAZIONE RILEVANTE AL FIGLIO RESIDENTE AIRE

■ Vorrei accreditare, tramite regolare bonifico, la somma di centomila euro sul conto francese di mio figlio, residente Aire in Francia. Gradirei sapere se questa operazione è fiscalmente regolare e se il regime fiscale francese potrebbe sottoporla a tassazione.

S.M. – SASSARI